

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

81/1032/CEE:

- * Decisione del Consiglio, del 7 dicembre 1981, che adotta un programma pluriennale di ricerca e di formazione per la Comunità economica europea nel settore dell'ingegneria biomolecolare (Azione indiretta aprile 1982/marzo 1986) 1

Commissione

81/1033/CEE:

- * Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica federale di Germania per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia 5

81/1034/CEE:

- * Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica federale di Germania per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia 7

81/1035/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno del Belgio per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	9
81/1036/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno del Belgio per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	11
81/1037/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno di Danimarca per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	13
81/1038/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno di Danimarca per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	15
81/1039/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica francese per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	17
81/1040/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica francese per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	19
81/1041/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dall'Irlanda per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	21
81/1042/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dall'Irlanda per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	23
81/1043/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica italiana per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	25
81/1044/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica italiana per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	27

81/1045/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Granducato del Lussemburgo per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	29
81/1046/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Granducato del Lussemburgo per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	31
81/1047/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno dei Paesi Bassi per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	33
81/1048/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno dei Paesi Bassi per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	35
81/1049/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno Unito per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	37
81/1050/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno Unito per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	39

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1981

che adotta un programma pluriennale di ricerca e di formazione per la Comunità economica europea nel settore dell'ingegneria biomolecolare

(Azione indiretta aprile 1982/marzo 1986)

(81/1032/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 2 del trattato assegna alla Comunità, tra l'altro, il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una espansione continua ed equilibrata ed un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita;

considerando che nella risoluzione del 14 gennaio 1974, concernente un primo programma d'azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia ⁽³⁾, il Consiglio ha sottolineato la necessità di un adeguato ricorso a tutta la gamma di vie e mezzi disponibili, tra l'altro nel quadro di un'azione indiretta;

considerando che un programma comunitario di ricerca e di formazione nel settore dell'ingegneria biomolecolare è necessario al conseguimento degli obiettivi suddetti e, in particolare, allo sviluppo di nuove tecnologie che consentano di:

- mettere a punto migliori prodotti agricoli e bioindustriali;
- determinare metodi di produzione più efficaci e sicuri;
- ridurre i consumi energetici e migliorare la bilancia dei pagamenti;

considerando che è necessario condurre esperimenti per valutare i pericoli biologici eventualmente connessi con le applicazioni agricole e industriali dell'ingegneria biomolecolare e organizzare corsi di buona pratica microbiologica;

considerando che l'incitamento alla formazione è essenziale per sfruttare la biotecnologia in agricoltura e nell'industria;

considerando che è opportuno promuovere la mobilità del personale tra le organizzazioni che collaborano all'esecuzione del presente programma;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici necessari a tale scopo;

considerando il parere espresso dal comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) in merito alla proposta della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato per un periodo di quattro anni, a decorrere dal 1° aprile 1982, un programma di ricerche e di formazio-

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 15. 12. 1980, pag. 37.

⁽²⁾ GU n. C 230 dell'8. 9. 1980, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.

ne per la Comunità economica europea nel settore dell'ingegneria biomolecolare, qui di seguito denominato «programma», come figura nell'allegato.

Articolo 2

La Commissione assicura l'esecuzione del programma che si articola su due fasi. La prima si estende dal 1° aprile 1982 fino alla revisione di cui all'articolo 5 e la seconda dalla revisione al 31 marzo 1986.

Articolo 3

Gli stanziamenti attualmente previsti per la realizzazione del programma già adottato, il cui importo è fissato in 8 milioni di ECU, comprese le spese dell'organico di tre agenti, sono iscritti nel bilancio delle Comunità europee.

L'ammontare degli stanziamenti e l'organico necessari per la realizzazione del programma saranno oggetto di nuova valutazione all'atto della revisione del programma di cui all'articolo 5.

Articolo 4

Per assistere la Commissione nell'esecuzione del programma, è istituito un comitato consultivo per la gestione del programma di ricerca e di formazione nel settore dell'ingegneria biomolecolare, il cui mandato è conforme alla risoluzione del Consiglio del 18 luglio 1977 ⁽¹⁾.

Articolo 5

Il programma è soggetto a revisione nel corso del secondo anno secondo le procedure adeguate, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 4. La decisione di revisione è adottata entro e non oltre il 31 marzo 1984.

Articolo 6

La diffusione delle conoscenze risultanti dall'esecuzione del programma viene effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 2380/74 ⁽²⁾.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

CARRINGTON

⁽¹⁾ GU n. C 192 dell'11. 8. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

PROGRAMMA «INGEGNERIA BIOMOLECOLARE»

1. Sviluppo di nuovi reattori che utilizzano sistemi immobilizzati plurienzimatici, compresi quelli che richiedono un ambiente multifase e la rigenerazione di cofattori

Le ricerche saranno imperniate principalmente sullo sviluppo di nuovi procedimenti di immobilizzazione:

- a) di enzimi singoli o di sistemi plurienzimatici in grado di sintetizzare le sostanze chimiche nobili ad alto valore aggiunto, con particolare riguardo alla rigenerazione dei cofattori e alla stabilizzazione degli enzimi in ambiente non acquoso o multifase. Saranno inoltre promossi gli studi di cinetica del flusso di materia nei reattori che utilizzano questi nuovi sistemi;
- b) di cellule, in particolare di lieviti, di piante, e di mammiferi;
- c) di organuli subcellulari, come i perossisomi, i cloroplasti, i mitocondri e i microsomi.

2. Sviluppo di reattori biologici per la disintossicazione umana

Sviluppo di nuovi procedimenti che utilizzano gli enzimi immobilizzati per eliminare le sostanze tossiche dall'organismo umano, con particolare riguardo allo sviluppo di supporti enzimatici biocompatibili (per esempio, non tossici, immunocompatibili, trombocompatibili, biodegradabili) e di molecole portatrici dotate di speciali sensori e tropismi che consentono di dirigere nell'organismo gli enzimi esogeni.

3. Trasferimento di geni di differente origine nel batterio *Escherichia coli*, nel lievito *Saccharomyces cerevisiae* e in altri organismi adatti

Nel progetto si rivolgerà particolare attenzione:

- a) alla costruzione chimica di «geni sintetici»;
- b) allo sviluppo di strumenti mutageni (per esempio, la mutagenesi di siti specifici);
- c) all'eliminazione delle barriere di espressione per determinate proteine;
- d) alla modificazione per l'inibizione della degradazione degli enzimi in ambiente estraneo mediante apposite tecniche, per esempio reprimendo l'attività proteolitica della cellula ospite o legando la proteina desiderata ad un'altra secreta per via extracellulare;
- e) alla modificazione post-translazionale, per esempio mediante glicosilazione;
- f) all'esame della possibilità di promuovere la raccolta e l'immagazzinamento (sotto forma, per esempio, di ARNm o dopo clonazione nei plasmidi) di materiali rari, quali i tumori capaci di sintetizzare quantità anormalmente grandi di ormoni specifici, materiali che potrebbero essere distribuiti ai laboratori interessati della Comunità.

4. Sviluppo di sistemi di clonazione

Benché la clonazione di geni estranei nel batterio *Escherichia coli* sia oggi normalmente eseguita in molti laboratori, pochi sono i lavori intrapresi per la clonazione e l'espressione in altri organismi che potrebbero presentare un grande interesse per l'industria e l'agricoltura europee. Il primo passo consiste nello sviluppo di vettori applicabili nella pratica ad una vasta gamma di virus, batteri, funghi, alghe, vegetali e animali vari. La stabilità, la regolazione e l'espressione dei geni trasferiti verranno studiati nell'ambito di questo progetto e dei progetti 3 e 5.

5. Trasferimento di geni nei microrganismi e nelle piante importanti per l'agricoltura

- a) Sviluppo e miglioramento dei metodi per introdurre, in caso di necessità agricola, informazioni genetiche estranee nei microrganismi e nelle piante che svolgono un'importante funzione nell'agricoltura europea. In questo sottoprogetto debbono essere presi in considerazione tutti i metodi atti a consentire il trasferimento dei geni tra specie che, normalmente, non scambiano

informazioni genetiche in natura. Particolare attenzione sarà rivolta tuttavia alle tecniche moderne, quali l'ibridazione somatica di cellule, il trasferimento di cromosomi singoli, lo sviluppo e lo sfruttamento dei sistemi di clonazione.

- b) Analisi e controllo della stabilità, della regolazione e dell'espressione dei geni trasferiti.
 - c) Analisi e controllo della rigenerazione delle piante *in vitro*, cioè produzione di organismi differenziati a partire da cellule coltivate *in vitro*; questa fase è una delle premesse necessarie per il successo di qualsiasi progetto fondato sulla tecnologia dell'ADN ricombinante o dell'ibridazione somatica per il miglioramento delle piante coltivate.
- 6. Miglioramento dei metodi di rilevamento delle contaminazioni e di valutazione dei rischi eventualmente connessi con le applicazioni dell'ingegneria biomolecolare nell'agricoltura e nell'industria**
- a) Miglioramento dei metodi per rilevare le contaminazioni (comprese le mutazioni e le variazioni causate da plasmidi e batterofagi nella base industriale).
 - b) Sviluppo di procedure per la valutazione dei pericoli che potrebbero risultare dall'utilizzazione sperimentale o industriale dei microrganismi e dall'applicazione su vasta scala dell'ingegneria biomolecolare.
-

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica federale di Germania per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(81/1033/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1974; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70; che tuttavia alla Commissione non è stato possibile, per alcuni tipi di spese, accertarsi della tenuta di una contabilità distinta per le spese del Fondo, sezione garanzia;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di

garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intrapresi secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 17 681 510,94 marchi tedeschi, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo;

considerando che, per quanto riguarda l'ammasso pubblico di carni bovine, una parte delle spese, per un importo di 94 862,12 marchi tedeschi non può essere presa in considerazione in questa fase, data la necessità di procedere preventivamente ad un esame complementare, e può eventualmente essere riconosciuta al più tardi al momento della liquidazione dei conti per l'esercizio 1976,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia,

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

a carico dell'esercizio 1974 per la Repubblica federale di Germania ammonta a 2 101 350 638,89 marchi tedeschi.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

2. I conti dei servizi ed organismi abilitati nella Repubblica federale di Germania a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1974 sono liquidati come indicato in allegato.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati nella Repubblica federale di Germania a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1974

	<i>(in DM)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1973	— 2 114 679,76
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1974	2 288 232 000,00
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1974	2 286 117 320,24
4. Spese effettuate per l'esercizio 1974 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— Bundeskasse Hamburg-Jonas	401 425 035,51
— Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide	85 633 878,17
— Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette	631 805 162,15
— Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker	69 582 096,23
— Einfuhr- und Vorratsstelle für Schlachtvieh	324 195 984,45
— Bundesamt für Ernährung und Forsten	588 708 482,38
Totale	2 101 350 638,89
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	184 766 681,35

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica federale di Germania per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(81/1034/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1975; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70; che tuttavia alla Commissione non è stato possibile, per alcuni tipi di spese, accertarsi della tenuta di una contabilità distinta per le spese del Fondo, sezione garanzia;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intrapresi secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 32 894 745,37 marchi tedeschi, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a carico dell'esercizio 1975 per la Repubblica federale di Germania ammonta a 2 160 164 617,69 marchi tedeschi.

2. I conti dei servizi ed organismi abilitati nella Repubblica federale di Germania a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1975 sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati nella Repubblica federale di Germania a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1975

	<i>(in DM)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	184 766 681,35
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1975	2 066 436 000,00
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1975	2 251 202 681,35
4. Spese effettuate per l'esercizio 1975 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— Bundeskasse Hamburg-Jonas	473 407 437,44
— Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide	150 229 124,18
— Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette	378 130 659,44
— Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker	79 367 211,75
— Einfuhr- und Vorratsstelle für Schlachtvieh	219 068 475,40
— Bundesamt für Ernährung und Forsten	859 961 709,48
Totale	<u>2 160 164 617,69</u>
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1975	91 038 063,66

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno del Belgio per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(81/1035/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che il Regno del Belgio ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1974; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intrapresi secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a

301 486 060 franchi belgi, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo;

considerando che, per quanto riguarda l'ammasso pubblico di burro, una parte delle spese, il cui finanziamento era stato riservato in occasione della liquidazione dei conti per l'esercizio 1973, può essere presa in considerazione sino a concorrenza di 10 313 037 franchi belgi a seguito della presentazione dei necessari documenti giustificativi;

considerando che la presente decisione non pregiudica i risultati delle indagini in corso nel settore dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a carico dell'esercizio 1974 per il Regno del Belgio ammonta a 7 112 791 259 franchi belgi.

2. I conti dei servizi ed organismi abilitati nel Regno del Belgio a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1974 sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati in Belgio a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1974

	<i>(in FB)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1973	64 876 827
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1974	7 520 000 000
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1974	7 584 876 827
4. Spese effettuate per l'esercizio 1974 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— OCCL	3 019 678 338
— OBEA	3 334 078 950
— ONL	759 033 971
	<hr/>
Totale	7 112 791 259
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	472 085 568

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno del Belgio per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(81/1036/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che il Regno del Belgio ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1975; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intrapresi secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 40 037 299,50 franchi belgi, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che

lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo;

considerando che, per quanto riguarda l'ammasso pubblico di burro, una parte delle spese dichiarate per un importo di 4 593 750 franchi belgi non può essere presa in considerazione in questa fase, data la necessità di procedere preventivamente ad un esame complementare, e può eventualmente essere riconosciuta al più tardi al momento della liquidazione dei conti per l'esercizio 1976;

considerando che la presente decisione non pregiudica i risultati delle indagini in corso nel settore dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a carico dell'esercizio 1975 per il Regno del Belgio ammonta a 8 789 084 723,50 franchi belgi.
2. I conti dei servizi ed organismi abilitati nel Regno del Belgio a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1975 sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati in Belgio a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1975

	<i>(in FB)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	472 085 568,00
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1975	8 795 000 000,00
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1975	9 267 085 568,00
4. Spese effettuate per l'esercizio 1975 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— OCCL	3 353 228 579,00
— OBEA	4 686 976 372,50
— ONL	748 879 772,00
	<hr/>
Totale	8 789 084 723,50
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1975	478 000 844,50

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno di Danimarca per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(81/1037/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che il Regno di Danimarca ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1974; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto

le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intraprese secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 1 599 974,85 corone danesi, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a carico dell'esercizio 1974 per il Regno di Danimarca ammonta a 2 150 697 122,15 corone danesi.

2. I conti dei servizi ed organismi abilitati nel Regno di Danimarca a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1974 sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati nel Regno di Danimarca a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1974

	<i>(in Dkr)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1973	— 2 390 174,69
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1974	2 197 500 000,00
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1974	2 195 109 825,31
4. Spese effettuate per l'esercizio 1974 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— Landbrugsministeriet, EF-direktoratet	2 150 697 122,15
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	44 412 703,16

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno di Danimarca per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(81/1038/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che il Regno di Danimarca ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1975; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto

le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intrapresi secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 1 050 396,44 corone danesi, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a carico dell'esercizio 1975 per il Regno di Danimarca ammonta a 2 334 379 676,73 corone danesi.

2. I conti dei servizi ed organismi abilitati nel Regno di Danimarca a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1975 sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati nel Regno di Danimarca a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1975

	<i>(in Dkr)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	44 412 703,16
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1975	2 295 000 000,00
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1975	2 339 412 703,16
4. Spese effettuate per l'esercizio 1975 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— Landbrugsministeriet, EF-direktoratet	2 334 379 676,73
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1975	5 033 026,43

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica francese per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/1039/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che la Repubblica francese ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1974; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70; che tuttavia la Commissione non ha potuto prendere conoscenza dei documenti giustificativi per alcuni tipi di spese, né accertarsi della tenuta di una contabilità distinta per le spese del Fondo, sezione garanzia;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intrapresi secondo le regole

comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 90 162 814,11 franchi francesi, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo;

considerando che, per quanto riguarda l'ammasso pubblico di burro, una parte delle spese, per un importo di 2 057 132,23 franchi francesi, non può essere presa in considerazione in questa fase, data la necessità di procedere preventivamente ad un esame complementare e può eventualmente essere riconosciuta al più tardi al momento della liquidazione dei conti per l'esercizio 1976;

considerando che la presente decisione non pregiudica i risultati delle indagini in corso nel settore degli ortofrutti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a carico dell'esercizio 1974 per la Repubblica francese ammonta a 3 793 004 893,73 franchi francesi.

2. I conti dei servizi ed organismi abilitati nella Repubblica francese a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1974 sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati nella Repubblica francese a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1974

	<i>(in FF)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1973	191 546 906,32
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1974	4 173 973 785,00
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1974	4 365 520 691,32
4. Spese effettuate per l'esercizio 1974 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— ONIC	471 079 056,03
— FORMA	2 628 800 875,23
— FIRS	216 886 072,65
— SIDO	21 200 652,92
— Service des alcools	- 393,28
— CCPM	1 746 142,82
— ONIBEV	782 723 037,19
— ACCT	- 329 430 549,83
Totale	3 793 004 893,73
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	572 515 797,59

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica francese per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/1040/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che la Repubblica francese ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1975; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70; che tuttavia la Commissione non ha potuto prendere conoscenza dei documenti giustificativi per alcuni tipi di spese, né accertarsi della tenuta di una contabilità distinta per le spese del Fondo, sezione garanzia;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intraprese secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei

mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 633 761 320,43 franchi francesi, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo;

considerando che, per quanto riguarda l'aiuto alla distillazione dei vini da tavola, una parte delle spese, per un importo di 503 779 715,76 franchi francesi, non può essere presa in considerazione in questa fase, data la necessità di procedere preventivamente ad un esame complementare, e può eventualmente essere riconosciuta al più tardi al momento della liquidazione dei conti per l'esercizio 1976;

considerando infine che la presente decisione non pregiudica i risultati delle indagini in corso nel settore ortofrutticolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a carico dell'esercizio 1975 per la Repubblica francese ammonta a 5 877 407 433,44 franchi francesi.

2. I conti dei servizi ed organismi abilitati nella Repubblica francese a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1975 sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati nella Repubblica francese a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1975

	<i>(in FF)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	572 515 797,59
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1975	6 190 144 755,00
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1975	6 762 660 552,59
4. Spese effettuate per l'esercizio 1975 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— ONIC	1 464 637 256,01
— FORMA	2 630 465 918,06
— FIRS	309 457 643,21
— SIDO	80 782 465,28
— Service des alcools	—
— CCPM	9 514 371,97
— ACCT	187 346 242,66
— ONIBEV	1 195 203 536,25
	<hr/>
Totale	5 877 407 433,44
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1975	885 253 119,15

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dall'Irlanda per le spese dell'esercizio 1974
finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/1041/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che l'Irlanda ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1974; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto

le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intrapresi secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 429 007,10 sterline irlandesi, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a carico dell'esercizio 1974 per l'Irlanda ammonta a 75 621 237,59 sterline irlandesi.

2. I conti dei servizi ed organismi abilitati dall'Irlanda a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1974 sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati nell'Irlanda a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1974

	<i>(in £ Irl)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1973	- 854 739,61
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1974	68 575 000,00
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1974	67 720 260,39
4. Spese effettuate per l'esercizio 1974 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— Department of Agriculture and Fisheries	75 621 237,59
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	- 7 900 977,20

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dall'Irlanda per le spese dell'esercizio 1975
finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/1042/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che l'Irlanda ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1975; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto

le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intrapresi secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 750 156,46 sterline irlandesi, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a carico dell'esercizio 1975 per l'Irlanda ammonta a 98 577 414,86 sterline irlandesi.

2. I conti dei servizi ed organismi abilitati dall'Irlanda a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1975 sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati nell'Irlanda a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1975

	<i>(in £ Irl)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	- 7 900 977,20
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1975	95 625 062,50
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1975	87 724 085,30
4. Spese effettuate per l'esercizio 1975 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— Department of Agriculture and Fisheries	98 577 414,86
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1975	- 10 853 329,56

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica italiana per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(81/1043/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che la Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1974; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intrapresi secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a

1 162 663 364 lire italiane, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo;

considerando inoltre che, per quanto riguarda l'aiuto al ricollocamento dei vini da tavola, una frazione delle spese, il cui finanziamento era stato sospeso al momento della liquidazione dei conti dell'esercizio 1973, può essere presa a carico nella misura di 61 228 460 lire italiane in seguito alle informazioni complementari trasmesse dallo Stato membro;

considerando infine che la presente decisione non pregiudica i risultati delle indagini in corso nel settore ortofrutticolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a carico dell'esercizio 1974 per la Repubblica italiana ammonta a 320 154 647 151 lire italiane.
2. I conti dei servizi ed organismi abilitati dalla Repubblica italiana a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1974 sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati nella Repubblica italiana a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1974

	<i>(in Lit)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1973	56 650 104 771
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1974	278 190 150 474
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1974	334 840 255 245
4. Spese effettuate per l'esercizio 1974 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— Intendenza di finanza (Roma)	46 224 196 461
— Azienda interventi mercati agricoli	267 470 859 951
— Cassa conguaglio zucchero	6 459 590 739
— Ente nazionale risi	—
	<hr/>
Totale	320 154 647 151
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	14 685 608 094

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica italiana per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(81/1044/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che la Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1975; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intrapresi secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate,

una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 9 819 532 338 lire italiane, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo;

considerando inoltre che, per quanto riguarda l'ammasso pubblico di carni bovine, una frazione delle spese, ammontante a 229 362 596 lire italiane, non può essere presa in considerazione in questo stadio e può eventualmente essere riconosciuta ulteriormente tenuto conto dei risultati delle procedure giudiziarie in corso;

considerando infine che la presente decisione non pregiudica i risultati delle indagini in corso nel settore ortofrutticolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a carico dell'esercizio 1975 per la Repubblica italiana ammonta a 569 794 296 041 lire italiane.
2. I conti dei servizi ed organismi abilitati dalla Repubblica italiana a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1975 sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati nella Repubblica italiana a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1975

	<i>(in Lit)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	14 685 608 094
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1975	547 224 372 900
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1975	561 909 980 994
4. Spese effettuate per l'esercizio 1975 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— Ministero delle finanze: D.G. delle dogane	157 592 630
— Intendenza di finanza (Roma)	145 681 059 292
— Azienda interventi mercati agricoli	418 413 616 330
— Cassa conguaglio zucchero	5 542 027 789
— Ente nazionale risi	—
	<hr/>
Totale	569 794 296 041
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1975	-7 884 315 047

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Granducato del Lussemburgo per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/1045/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che il Granducato del Lussemburgo ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1974; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto

le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intrapresi secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 1 124,10 franchi lussemburghesi, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a carico dell'esercizio 1974 per il Granducato del Lussemburgo ammonta a 98 804 374,40 franchi lussemburghesi.

2. I conti dei servizi ed organismi abilitati dal Granducato del Lussemburgo a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1974 sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati nel Granducato del Lussemburgo a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1974

	<i>(in Flux)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1973	- 2 857 393,20
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1974	101 000 000,00
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1974	98 142 606,80
4. Spese effettuate per l'esercizio 1974 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— Ministère de l'agriculture	98 804 374,40
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	- 661 767,60

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Granducato del Lussemburgo per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/1046/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che il Granducato del Lussemburgo ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1975; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intrapresi secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, le spese dichiarate corrispondono a questa nozione e possono, in conseguenza, essere finanziate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a carico dell'esercizio 1975 per il Granducato del Lussemburgo ammonta a 271 799 272 franchi lussemburghesi.

2. I conti dei servizi ed organismi abilitati dal Granducato del Lussemburgo a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1975 sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

(3) GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati nel Granducato del Lussemburgo a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1975

	<i>(in Flux)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	- 661 767,60
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1975	271 731 000,00
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1975	271 069 232,40
4. Spese effettuate per l'esercizio 1975 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia	271 799 272,00
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1975	- 730 039,60

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno dei Paesi Bassi per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(81/1047/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che il Regno dei Paesi Bassi ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1974; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intrapresi secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 22 131 015,82 fiorini olandesi, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo;

considerando che, per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione per i cereali destinati ai paesi terzi, una parte delle spese il cui finanziamento era stato riservato in occasione della liquidazione dei conti per il 1973 può essere presa a carico sino a concorrenza di 5 224 646,32 fiorini olandesi a seguito della presentazione dei necessari documenti giustificativi; che un importo di 2 973 554,06 fiorini olandesi non può essere preso in considerazione in questa fase, data la necessità di procedere preventivamente ad un esame complementare, e può eventualmente essere riconosciuta al più tardi al momento della liquidazione dei conti per l'esercizio 1976;

considerando che, per la stessa misura, una parte delle spese dichiarate nel 1974, per un importo di 1 602 539,53 fiorini olandesi, non può essere presa in considerazione in questa fase per motivi analoghi e può eventualmente essere riconosciuta al più tardi al momento della liquidazione dei conti per l'esercizio 1976,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia,

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

a carico dell'esercizio 1974 per il Regno dei Paesi Bassi ammonta a 1 606 852 382,86 fiorini olandesi.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

2. I conti dei servizi ed organismi abilitati dal Regno dei Paesi Bassi a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1974 sono liquidati come indicato in allegato.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati nei Paesi Bassi a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1974

	<i>(in Fl)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1973	28 134 641,84
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1974	1 693 074 000,00
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1974	1 721 208 641,84
4. Spese effettuate per l'esercizio 1974 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— VIB	39 420 678,74
— Produktschap akkerbouw	270 718 550,43
— Produktschap vee en vlees	185 847 621,06
— Produktschap zuivel	1 097 989 377,71
— Produktschap vetten	111 405,05
— Produktschap groenten en fruit	8 483 496,79
— Produktschap pluimvee en eieren	23 270 082,94
— Produktschap vis en visprodukten	650 047,32
— Invoerrechten en accijnzen	- 19 638 877,18
Totale	1 606 852 382,86
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	114 356 258,98

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno dei Paesi Bassi per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(81/1048/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che il Regno dei Paesi Bassi ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1975; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto

le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intraprese secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 1 006 666,81 fiorini olandesi, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a carico dell'esercizio 1975 per il Regno dei Paesi Bassi ammonta a 1 713 598 994,56 fiorini olandesi.

2. I conti dei servizi ed organismi abilitati dal Regno dei Paesi Bassi a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1975 sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati nei Paesi Bassi a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1975

	<i>(in Fl)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	114 356 258,98
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1975	1 700 676 000,00
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1975	1 815 032 258,98
4. Spese effettuate per l'esercizio 1975 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— VIB	85 390 394,13
— Produktschap akkerbouw	359 715 855,15
— Produktschap vee en vlees	219 517 540,58
— Produktschap zuivel	1 044 143 161,21
— Produktschap vetten	8 194 466,42
— Produktschap groenten en fruit	6 992 609,84
— Produktschap pluimvee en eieren	14 811 065,96
— Produktschap vis en visprodukten	3 152 635,02
— Invoerrechten en accijnzen	- 28 318 733,75
Totale	1 713 598 994,56
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1975	101 433 264,42

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno Unito per le spese dell'esercizio 1974 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/1049/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1974; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intrapresi secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei

mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 935 861,00 sterline inglesi, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo;

considerando che, per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, una parte delle spese dichiarate, per un importo di 534 935,54 sterline inglesi, non può essere presa in considerazione in questa fase, data la necessità di procedere preventivamente ad un esame complementare, e può eventualmente essere riconosciuta al più tardi al momento della liquidazione dei conti per l'esercizio 1976,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a carico dell'esercizio 1974 per il Regno Unito ammonta a 110 635 044,80 sterline inglesi.

2. I conti dei servizi ed organismi abilitati dal Regno Unito a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1974 sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati nel Regno Unito a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1974

	<i>(in £)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1973	330 419,60
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1974	113 950 000,00
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1974	114 280 419,60
4. Spese effettuate per l'esercizio 1974 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— Intervention Board for Agricultural Produce	110 635 044,80
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	3 645 374,80

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1981

relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno Unito per le spese dell'esercizio 1975
finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/1050/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1975; che la Commissione ha effettuato delle verifiche in loco previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai termini dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, la decisione di liquidazione comporta, da una parte, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, d'altra parte, la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziati, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intrapresi secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei

mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 432 316,39 sterline inglesi, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione e ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo;

considerando che, per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, una parte delle spese dichiarate, per un importo di 477 993,01 sterline inglesi, non può essere presa in considerazione in questa fase, data la necessità di procedere preventivamente ad un esame complementare, e può eventualmente essere riconosciuta al più tardi al momento della liquidazione dei conti per l'esercizio 1976,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a carico dell'esercizio 1975 per il Regno Unito ammonta a 338 970 557,28 sterline inglesi.

2. I conti dei servizi ed organismi abilitati dal Regno Unito a pagare le spese finanziate dal Fondo, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1975 sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi e organismi abilitati nel Regno Unito a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1975

	<i>(in £)</i>
1. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	3 645 374,80
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1975	337 583 564,20
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1975	341 228 939,00
4. Spese effettuate per l'esercizio 1975 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:	
— Intervention Board for Agricultural Produce	338 970 557,28
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1975	2 258 381,72
